IPA:oddcd_pz AOO:AOOPZ REG:RegOrd
N°: E0002435 del 25/11/2026

INPS Direzione regionale Basilicata

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI POTENZA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Matera

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE REGIONALE

e

ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

DI POTENZA, MATERA E SALA CONSILINA-LAGONEGRO

Direzione Regionale INPS di Basilicata

in persona del Direttore regionale dott. Daniele Russo

(di seguito indicata in breve anche "Istituto" o "INPS")

e

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Potenza

rappresentato dal Presidente dott. Fabio Santarcangelo

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Matera

rappresentato dal Presidente dott. Emilio Petrigliano

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro

rappresentato dal Presidente dott. Nunzio Ritorto

(di seguito indicati in breve anche "Ordini" o "ODCEC")

di seguito indicati, congiuntamente, anche "le Parti"

PREMESSO CHE

- l'INPS e gli Ordini, nello svolgimento delle reciproche competenze e funzioni istituzionali intendono attivare una più incisiva collaborazione, con soluzioni che agevolino l'accesso ai servizi offerti dall'Istituto volta a ottenere una migliore fruibilità dei servizi da parte dei contribuenti;

- l'INPS e gli Ordini condividono l'interesse a garantire la legalità e il corretto esercizio delle attività professionali, nel rispetto dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che ricomprende anche i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fra i soggetti legittimati agli adempimenti ivi previsti;

- la Direzione Regionale intende realizzare misure idonee ad agevolare l'accesso dei Dottori Commercialisti ai servizi INPS, tenendo conto dell'evoluzione normativa, delle innovazioni tecnologiche e dei cambiamenti organizzativi interni all'Istituto, in una logica generale di semplificazione dei canali di comunicazione per migliorare il rapporto previdenziale dei contribuenti, dei cittadini e più in generale della collettività;

- il canale telematico rappresenta la modalità esclusiva per la presentazione delle domande di prestazioni e servizi;

- il Cassetto Previdenziale rappresenta lo strumento di consultazione *on-line* dedicato ai soggetti tenuti al versamento dei contributi nei confronti dell'Istituto e l'attività viene valorizzata attraverso indicatori di qualità per misurarne l'efficacia;

VISTI

- la legge 11 gennaio 1979, n. 12, e in particolare l'articolo 1 in materia di soggetti legittimati agli adempimenti di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti;

- il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante la disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, nr. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come integrato e modificato dal predetto decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito il "Codice";

- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio del 2015 n. 393 con oggetto "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.*";

- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali in base alle previsioni del regolamento UE 2016/679;

TENUTO CONTO

- del Protocollo d'intesa tra la Direzione Generale INPS e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sottoscritto il 2 settembre 2021, quale precedente istituzionale di collaborazione;

CONSIDERATA

- che la policy dell'Istituto, orientata ad un modello di distribuzione dei servizi e delle attività produttive in funzione utente-centrica, promuove nel comune interesse:

- lo sviluppo della metodologia telematica attraverso la conoscenza ed il corretto utilizzo degli strumenti che l'INPS mette a disposizione delle aziende e degli intermediari per migliorare la comunicazione ed i tempi di erogazione dei servizi;
- il corretto ed esclusivo utilizzo del Cassetto Previdenziale e degli ulteriori strumenti di contatto telematico concordati;
- il sistema di *customer care* mediante l'interlocuzione diretta con i Dottori Commercialisti, esclusivamente mediante appuntamenti, per la soluzione di problematiche di particolare complessità afferenti al processo di riscossione contributiva non altrimenti risolvibili;
- l'utilizzo della procedura "Vera/Simulazione DURC" finalizzata all'immediato rilascio della regolarità contributiva (Durc on Line);
- ogni sinergia finalizzata a garantire il popolamento dei conti assicurativi aziendali ed individuali mediante la puntuale e corretta trasmissione dei flussi contributivi/assicurativi a cura dei soggetti contribuenti e dei loro Dottori Commercialisti;
- le soluzioni che portino ad avere certezza dei debiti e dei crediti che l'Istituto vanta nei confronti delle aziende;
- le iniziative congiunte di formazione/informazione per l'approfondimento di novità normative e procedurali su materie di comune interesse e per l'aggiornamento del rispettivo *know how*;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

l'adozione delle prassi operative e dei reciproci impegni di seguito indicati nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente Protocollo è finalizzato a individuare soluzioni che agevolino l'accesso dei professionisti e dei loro assistiti ai servizi offerti dall'Istituto nonché a consentire una più rapida e fluida gestione delle attività di imposizione contributiva e riscossione, con il comune obiettivo di assicurare la massima qualità e tempestività dei servizi, nonché l'omogeneità di comportamento sul territorio e di contribuire alla lotta all'evasione ed elusione contributiva e al contrasto dell'esercizio abusivo della professione.

Art. 2

Impegni delle parti

Le Parti si impegnano reciprocamente a garantire il rispetto di quanto previsto nel presente Protocollo di intesa e nelle eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 3

Forme di collaborazione

Nell'ambito delle forme di collaborazione le Parti individuano la modalità operative di comunicazione, dettagliate nei successivi articoli.

Art. 4

Presentazione domande di servizio

La legge 30 luglio 2010, n. 122 l'INPS ha telematizzato in via esclusiva una serie di domande di servizio, rilasciando apposite procedure di trasmissione e gestione delle singole istanze. Pertanto,

la presentazione delle domande di servizio telematiche dovrà avvenire esclusivamente accedendo al sito www.inps.it – servizi on line, dove sarà possibile visualizzare l'elenco di tutti i servizi, anche per tipologia di utente;

Art. 5

Comunicazione telematica

Nell'ottica della massima attenzione al cliente esterno, il servizio di Comunicazione Bidirezionale costituisce la principale e collaudata modalità strutturata di comunicazione mediante canale telematico ed è finalizzata ad assicurare una più efficace assistenza e consulenza specialistica, a garantire la storicizzazione delle comunicazioni e a ridurre i tempi di risposta dell'Istituto, nell'ottica di un miglioramento complessivo della qualità dei servizi.

5.1 Il Cassetto Previdenziale

Il Cassetto Previdenziale implementato con la Comunicazione Bidirezionale, quale più importante canale di comunicazione telematico strutturato e privilegiato con le aziende e gli intermediari abilitati, nel reciproco interesse, è lo strumento esclusivo di contatto con l'INPS per comunicazioni, richieste di chiarimenti e invio di documentazione relativi a:

- AZIENDE NON AGRICOLE CON DIPENDENTI (AZIENDE DM);
- ARTIGIANI E COMMERCIANTI;
- ISCRITTI GESTIONE SEPARATA L. 335/95 (committenti e liberi professionisti);
- DATORI DI LAVORO DOMESTICI;
- AZIENDE AGRICOLE;
- LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI.

Per la puntuale e tempestiva gestione dei contatti a cura dell'INPS, è di fondamentale importanza l'impegno da parte degli ODCEC del corretto utilizzo dell'oggetto predefinito del Cassetto Previdenziale, che consente la giusta veicolazione della comunicazione all'ufficio competente.

In caso di errata indicazione dell'oggetto predefinito, sarà cura dell'INPS veicolare direttamente il contatto all'ufficio competente, anche se non potranno essere garantiti i consueti tempi di risposta.

L'INPS si impegna a rispondere ai contatti pervenuti mediante il Cassetto Previdenziale nel rispetto dei "tempi soglia" stabiliti dall'Istituto e compresi tra i 5 ed i 25 giorni di calendario.

In caso di mancato riscontro oltre il termine previsto per la specifica tipologia di contatto, il professionista potrà inoltrare un sollecito richiamando il numero identificativo della precedente comunicazione.

5.2 La casella istituzionale dedicata alla gestione del DURC

Premesso che il preavviso di accertamento negativo DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è una procedura obbligatoria con cui l'Istituto invita l'azienda a regolarizzare la propria posizione debitoria entro 15 giorni, le Parti concordano di utilizzare in modo esclusivo per interloquire con l'ufficio le seguenti caselle dedicate:

preavvisodiaccertamento.potenza@inps.it

preavvisodiaccertamento.matera@inps.it

Art. 6

Agenda appuntamenti – Richiesta riunione con collegamento da remoto

In caso di risposta negativa sul Cassetto o di necessità di avere un accesso in Sede per un chiarimento di una questione di particolare complessità, è possibile prendere un appuntamento utilizzando la procedura "Agenda Appuntamenti" o tramite il Contact Center (803164).

Qualora la problematica oggetto dell'appuntamento possa essere risolta in anticipo rispetto alla data fissata, l'esito verrà comunicato al Dottore Commercialista mediante Cassetto Previdenziale e l'appuntamento verrà annullato, come previsto dalle vigenti disposizioni dell'Istituto.

In alternativa, gli appuntamenti potranno anche essere gestiti con le modalità telematiche, tramite piattaforma Teams, con invio preventivo, almeno dieci giorni prima della riunione, delle casistiche da esaminare sulle seguenti caselle:

direzione.potenza@inps.it

direzione.matera@inps.it

aventi ad oggetto "**ODCEC – RIUNIONE DA REMOTO**" e con l'indicazione degli indirizzi e-mail dei partecipanti alla riunione.

Resta ferma la possibilità di utilizzare altre modalità di collegamento da remoto in corso di implementazione da parte dell'Istituto.

Art. 7

Solleciti e Casi particolari: reciproci impegni delle parti

Per tali casistiche ed in via del tutto eccezionale, potrà essere inviata una specifica comunicazione agli indirizzi istituzionali di seguito indicati:

direzione.potenza@inps.it

direzione.matera@inps.it

indicando nell'oggetto "**ODCEC – CASI PARTICOLARI**", e mettendo in conoscenza la Direzione regionale all'indirizzo direzione.basilicata@inps.it e le segreterie degli Ordini interessati (segreteria@odcec.matera.it, segreteria@odcpz.it, info@odcecsalaconsilina.it).

L'INPS si impegna a rispondere entro massimo **dieci giorni lavorativi** ai contatti pervenuti con la comunicazione alle caselle istituzionali di Direzione.

Non potranno essere prese in carico:

- le comunicazioni inviate a indirizzi diversi dalle caselle istituzionali indicate nel presente articolo;
- le comunicazioni che non contengono gli elementi minimi sopra indicati;
- le comunicazioni inviate a caselle di posta personale degli operatori.

I Dottori Commercialisti si impegnano:

- a promuovere l'uso esclusivo del Cassetto Previdenziale e della Comunicazione bidirezionale;
- a promuovere il rispetto delle regole di comunicazione di cui ai precedenti punti del presente protocollo;
- a sensibilizzare i propri iscritti affinché:
  1. prima dell'invio di qualsiasi comunicazione, reperiscano le informazioni disponibili nella propria interfaccia del Cassetto Previdenziale;
  2. consultino il Servizio evidenze per aziende e intermediari, accedendo al modulo Evidenze 2.0, al fine di intervenire laddove possibile per la risoluzione anticipata delle problematiche rilevate;
  3. non ripropongano con altri canali di comunicazione le richieste già inoltrate mediante Cassetto Previdenziale;
  4. nel rispetto del principio di reciprocità, forniscano risposta, entro dieci giorni lavorativi, alle richieste dell'INPS di trasmissione di flussi mancanti, di correzione di errori nella trasmissione dei flussi, di chiarimenti, di integrazione di documentazione, di quietanze di pagamento.

Art. 8

Lotta all'esercizio abusivo della professione

Le parti si danno reciprocamente atto che costituisce interesse dell'Istituto e degli Utenti lo svolgimento professionale degli adempimenti giuslavoristici esclusivamente a cura dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12. Da qui la necessità di predisporre ed attuare ogni mezzo utile per contrastare l'abusivismo professionale nel rispetto della legge e della regolamentazione contenuta nelle circolari del Ministero del Lavoro e dell'INPS.

VISTI IN PARTICOLARE

- la legge 11 gennaio 1979, n. 12, con particolare riferimento all'articolo 1 e all'individuazione dei soggetti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale;
- il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante l'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
- la circolare del Ministero del Lavoro n. 65 del 27 maggio 1986 recante chiarimenti in ordine ai soggetti legittimati allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ai sensi della legge n. 12/1979 (assistenza obbligatoria del Dottore Commercialista nelle associazioni);
- la circolare INPS n. 100 del 27.04.1990;
- la legge n. 251/1986 e la legge n. 434/1968 modificata dall'art. 2 della legge n. 54/1991;
- l'art. 32 del D. Lgs. n. 241 del 09.07.1997 (requisiti di rappresentatività delle associazioni di categoria che possono esercitare nell'amministrazione del personale ed autorizzate alla costituzione di CAF);

PREMESSO CHE

- le leggi vigenti hanno inteso riservare le attività di gestione dell'amministrazione del personale ai professionisti iscritti a determinati ordini o collegi, impedendo dunque, che queste possano essere esercitate indiscriminatamente da qualsiasi soggetto;
- la legge 11 gennaio 1979 n. 12 al comma 4 dell'art. 1 eccezionalmente riconosce la possibilità di quelle gestioni alle associazioni di categoria dei datori di lavoro che, anche secondo la prassi ministeriale, devono essere assistite da un Dottore Commercialista;
- l'INPS ha avviato da tempo un processo di modernizzazione che prevede l'utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione di istanze e di comunicazioni e che la correttezza e la qualità dei flussi telematici che pervengono dagli intermediari abilitati o autorizzati, impongono un rigido e costante controllo dei soggetti da profilare;
- le parti intendono promuovere e favorire la legalità formale e sostanziale nei rapporti di lavoro;
- è comune interesse delle parti realizzare una proficua collaborazione nella lotta all'abusivismo della professione di Dottore Commercialista a tutela della fede pubblica;

CONVENGONO CHE

l'INPS si impegna al puntuale controllo dei soggetti che richiedono le credenziali quali intermediari, secondo i seguenti criteri:

- i professionisti degli Ordini dei Dottori Commercialisti devono risultare regolarmente iscritti e non essere colpiti da provvedimenti di sospensione;

- gli altri professionisti iscritti agli Ordini e Collegi di cui al comma 1 dell'art. 1 legge 12/1979, devono avere provveduto agli adempimenti di cui ai messaggi INPS 2819/2019 e 4440/2019 e trasmesso all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) la prescritta comunicazione;
- i professionisti di cui alla legge n. 251/1986 e alla legge n. 434/1968 come modificata dall'art. 2 della legge n. 54/1991, oltre a dimostrare l'iscrizione ai rispettivi Ordini, devono autocertificare con dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, di curare la stessa azienda agricola nella direzione, amministrazione e gestione dell'attività;
- relativamente ad ulteriori soggetti, comprese le associazioni di categoria, in caso di svolgimento di attività assimilabili, l'INPS si impegna alla verifica delle prescritte condizioni di legge.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti si impegna a:

- tenere aggiornato l'elenco dei propri iscritti a disposizione dell'INPS attraverso il Portale di Categoria;
- segnalare casi di sospetto esercizio abusivo da parte di soggetti non profilabili.

In tale ottica l'INPS si impegna altresì:

- ad autorizzare l'accesso presso le proprie sedi dei soggetti legittimati ai sensi delle disposizioni vigenti, o dei loro collaboratori, previa esibizione, rispettivamente, del tesserino professionale e della delega del titolare dello studio in cui siano riportati gli estremi di iscrizione di quest'ultimo all'Ordine;
- a segnalare tempestivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) i soggetti non abilitati alla professione, e loro delegati, che svolgono attività di consulenza;
- a revocare tempestivamente l'accesso ai servizi ai Dottori Commercialisti cancellati dall'Ordine o sospesi dall'esercizio della professione, appena ricevuta la consueta comunicazione a mezzo PEC da parte dell'Ordine medesimo, nelle more

dell'aggiornamento del Censimento nazionale degli Intermediari abilitati, conseguente alle interlocuzioni centrali tra Ordine e INPS.

Resta inteso che gli iscritti alla Gestione separata e alle Gestioni speciali degli Artigiani e Commercianti, in quanto esclusi dall'ambito di applicazione della legge 12/1979, possono delegare qualsiasi soggetto di propria fiducia ai fini dell'adempimento delle attività di gestione degli obblighi contributivi per se stessi o per i propri collaboratori familiari.

Art. 9

Prevenzione del contenzioso – Forme di collaborazione

Le parti condividono l'interesse a prevenire il contenzioso che potrebbe verificarsi nella gestione del rapporto previdenziale. A tal fine, si impegnano a costituire appositi tavoli tecnici per attenzionare situazioni oggetto di segnalazione dell'INPS o dell'Ordine dei Dottori Commercialisti. Viene data la facoltà alle parti di chiedere l'immediata convocazione del tavolo tecnico per approfondire le problematiche ritenute urgenti e di particolare interesse ovvero con cadenza semestrale.

Il Tavolo Tecnico costituisce sede stabile di confronto finalizzata all'esame delle problematiche applicative di maggiore rilevanza, alla condivisione di orientamenti operativi e alla promozione dell'omogeneità di comportamento sul territorio, nel rispetto delle disposizioni normative e delle istruzioni impartite dagli Organi centrali.

Art. 10

Incontri periodici – iniziative formative

Le parti condividono l'interesse ad integrare il rispettivo know-how al fine di perseguire il miglioramento qualitativo dei servizi e delle comunicazioni, nonché l'esigenza di analizzare gli effetti di provvedimenti, documenti di prassi o procedure che possano avere rilevante impatto

per la gestione del rapporto previdenziale. Concordano, pertanto, la promozione di incontri periodici e di eventi formativi/informativi congiunti per l'approfondimento di novità normative e procedurali di comune interesse, ogni qualvolta una delle parti lo richieda.

Art. 11

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Protocollo, ciascuna per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel d.lgs. 196/2003 già richiamati in premessa, con particolare riferimento alle misure di sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno conformi alle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Protocollo. Le Parti osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

Le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Protocollo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

Art. 12

Durata dell'accordo

Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata di due anni e si rinnoverà tacitamente fatta salva la facoltà di recesso delle parti.

L'INPS e l'Ordine dei Dottori Commercialisti concordano di verificare l'applicazione del Protocollo nell'ambito degli incontri periodici di cui agli articoli 9 e 10, in seguito ai quali potranno essere valutate integrazioni o modifiche in conseguenza di sopravvenute esigenze organizzative o innovazioni procedurali.

Art. 13

Pubblicità

Le Parti si impegnano a pubblicizzare il presente protocollo sui rispettivi siti istituzionali, nonché a darne diffusione con i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni.

Potenza, 25 novembre 2026

INPS

DIRETTORE REGIONALE

dott. Daniele Russo

ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI POTENZA, MATERA E SALA CONSILINA-LAGONEGRO

Il Presidente

Dott. Fabio Santarcangelo

Il Presidente

Dott. Emilio Petrigliano

Il Presidente

Dott. Nunzio Ritorto